

Statuti

Capitolo

- I Nome / sede e finalità dell'Associazione**
- II Appartenenza associativa**
- III Organi**
- IV Organizzazione sociale**
- V Finanze**
- VI Disposizioni finali**

Associazione Svizzera APS TSO Tecnici di sala operatoria diplomati SSS

I. Nome / sede e finalità dell'Associazione

Art. 1 Nome / sede

L'Associazione Svizzera APS TSO tecnici di sala operatoria diplomati SSS è l'Associazione specialistica e professionale delle/dei tecniche/-ci di sala operatoria in Svizzera. L'Associazione svizzera APS TSO tecnici di sala operatoria diplomati SSS è un'associazione secondo gli Articoli 60 ss. del Codice Civile svizzero, con sede nel luogo ove sono dislocati gli uffici. La APS TSO è neutrale sotto l'aspetto politico e confessionale.

Al livello cantonale o regionale possono esistere gruppi regionali che intervengono nell'ambito del proprio territorio a sostegno degli interessi dei soci.

Art. 2 Finalità

La APS TSO mira alla promozione professionale dei tecnici di sala operatoria diplomati SSS e alla tutela degli interessi di questa categoria professionale nei confronti delle autorità federali e cantonali come pure di altre associazioni e organizzazioni. La APS TSO tutela la reputazione, i diritti e gli interessi dei tecnici di sala operatoria diplomati SSS in patria e all'estero. Essa garantisce formazione, formazione complementare e continua orientate alla prassi e ai bisogni. La APS TSO promuove l'ulteriore sviluppo della professione. Essa mette a disposizione dei propri soci un'offerta di prestazioni di servizio, li sostiene e li stimola per quanto concerne problematiche professionali.

Per l'adempimento di questa finalità la APS TSO può prendere per conto dei soci decisioni vincolanti, può emanare regolamenti e stipulare convenzioni.

II. Appartenenza associativa

Art. 3 Categorie di soci

L'APS TSO suddivide i soci nelle seguenti categorie:

1. Soci attivi
2. Soci passivi
3. Soci giovani
4. Soci senior
5. Soci collettivi
6. Soci onorari

Ad eccezione dei soci collettivi, soci della APS TSO possono essere solo persone fisiche.

Art. 4 Soci attivi

Ogni socio attivo gode di una formazione riconosciuta come tecnico di sala operatoria diplomato SSS o di equipollente formazione riconosciuta in campo operatorio. I soci attivi pagano un contributo sociale. Essi hanno diritto di parola e di voto.

Art. 5 Soci passivi

Socio passivo è ogni persona fisica interessata alla finalità dell'Associazione che non gode di una formazione riconosciuta come tecnico di sala operatoria diplomato SSS o di una equipollente formazione riconosciuta in campo operatorio.

I soci passivi pagano un contributo sociale. Essi non hanno diritto di parola né di voto

Art. 6 Soci giovani

Soci giovani sono studenti che assolvono una formazione riconosciuta. A termine della formazione il socio giovane acquisisce automaticamente lo stato di socio attivo. I soci giovani pagano un contributo sociale. Essi hanno diritto di parola e di voto.

Art. 7 Soci collettivi

Soci collettivi sono aziende o persone giuridiche che desiderano promuovere le finalità dell'Associazione. I soci collettivi pagano un contributo sociale. Essi non hanno diritto di parola né di voto.

Art. 8 Soci senior

Ogni socio senior gode di una formazione riconosciuta come tecnico di sala operatoria diplomato SSS o di equipollente formazione riconosciuta in campo operatorio, e ha raggiunto l'età di pensionamento AVS. I soci senior pagano un contributo sociale. Essi hanno diritto di parola e di voto.

Art. 9 Soci onorari

Soci onorari sono persone che hanno acquisito benemerienze a favore della APS TSO. I soci onorari vengono eletti dall'assemblea generale della APS TSO. Essi non pagano alcun contributo sociale. I soci onorari hanno diritto di voto.

Art. 10 Perdita dell'appartenenza all'Associazione

L'appartenenza all'Associazione decade:

- per dimissioni a termine dell'anno solare. La dichiarazione scritta di dimissioni deve essere presentata alla APS TSO prima del primo di dicembre del relativo anno solare;
- per estinzione della persona giuridica (soci collettivi);
- per espulsione;
- in caso di decesso.

L'espulsione deve essere effettuata in particolare quando il socio contravviene agli statuti della APS TSO. In caso di violazione degli statuti, la competenza per l'espulsione di un socio spetta al consiglio d'amministrazione centrale della APS TSO.

In caso di mancato pagamento del contributo sociale spetta al consiglio d'amministrazione centrale della APS TSO provvedere all'espulsione, con effetto immediato, del socio dalla APS TSO.

I soci dimessisi o espulsi dalla APS TSO perdono tutti i diritti a privilegi associativi e ad un eventuale capitale sociale. Nel caso di espulsione di un socio restano tuttavia fermi tutti gli obblighi del socio stesso fino a termine dell'anno solare durante il quale ha luogo l'espulsione. I soci espulsi possono essere reintegrati come soci come minimo due anni dopo l'espulsione.

Art. 11 Contributo dei soci

Ad eccezione dei soci onorari, i soci della APS TSO sono tenuti a versare un contributo sociale annuo, la cui entità viene decisa dall'assemblea generale.

III. Organi

Art. 12 Organi

Gli organi della APS TSO sono:

- a) Assemblea generale
- b) Consiglio d'amministrazione centrale
- c) Gruppi regionali
- d) Ufficio di controllo

III. a) Assemblea generale

Art. 13 Assemblea generale

L'assemblea generale è l'organo supremo della APS TSO. Essa viene presieduta di norma da una presidentessa centrale*. L'assemblea generale ordinaria si svolge con scadenza annuale nel primo semestre dell'anno.

Il consiglio d'amministrazione centrale vi partecipa con voto consultivo e diritto di mozione.

Art. 14 Diritto di convocazione e di mozione

La convocazione dell'assemblea generale avviene a cura del consiglio d'amministrazione centrale. L'invito viene rivolto per posta o in forma elettronica a tutti i soci al massimo 20 giorni lavorativi prima della data dell'assemblea generale. I documenti dettagliati dell'assemblea generale sono disponibili per tutti i soci sul sito Internet, pronti per la stampa. I soci che desiderano venga trattato un argomento devono richiederlo per iscritto al consiglio d'amministrazione centrale entro 40 giorni dalla data stabilita per l'assemblea generale.

Art. 15 Assemblea generale straordinaria

1/5 di tutti i soci aventi diritto di voto o 3 soci del consiglio d'amministrazione centrale possono richiedere la convocazione di un'assemblea generale straordinaria indicando gli argomenti da trattare. Entro 3 mesi la direzione generale dovrà convocare un'assemblea generale straordinaria. La richiesta motivata di convocazione deve essere presentata al consiglio d'amministrazione centrale per iscritto.

Art. 16 Competenze

L'assemblea generale ha le seguenti competenze:

1. Approvazione dello schema guida
2. Adozione, modifica o integrazione degli statuti
3. Elezione della presidentessa, della vice-presidentessa e del consiglio d'amministrazione centrale
4. Approvazione del programma delle attività
5. Scelta dell'ufficio di controllo
6. Esame del rapporto annuale della presidenza, delle commissioni ecc.
7. Esame del bilancio annuale
8. Attribuzione dello sgravio agli organi responsabili
9. Determinazione dei contributi dei soci
10. Approvazione del budget
11. Nomina di soci onorari
12. Disbrigo di reclami nei confronti di altri organi, nonché ricorsi

* La forma femminile generalmente usata per motivi di chiarezza si intende riferita sia a donne che a uomini.

Associazione Svizzera APS TSO Tecnici di sala operatoria diplomati SSS

13. Deliberazione su tutti gli altri argomenti riservati all'assemblea generale in base alla legge e agli statuti o che ad essa vengono presentati, per delibera, dal consiglio d'amministrazione centrale
14. Scioglimento, liquidazione o fusione dell'associazione

Art. 17 Votazioni ed elezioni

Nell'assemblea generale le votazioni e le elezioni avvengono in conformità alle seguenti regole:

- a) per questioni patrimoniali vale la maggioranza semplice dei voti espressi. In caso di parità dei voti il ballottaggio spetta alla presidentessa.
- b) eventuali variazioni dello statuto richiedono una maggioranza di 2/3 dei voti dei soci presenti.
- c) lo scioglimento o la fusione dell'associazione richiede una maggioranza di 2/3 dei voti dei soci presenti.
- d) nelle elezioni effettuate di norma pubblicamente vale nel primo scrutinio la maggioranza assoluta dei voti espressi, nel secondo scrutinio vale la maggioranza relativa.

Su richiesta del consiglio d'amministrazione o del 25% dei soci presenti aventi diritto di voto le votazioni o le elezioni possono essere segrete.

III. b) Consiglio d'amministrazione centrale

Art. 18 Consiglio d'amministrazione centrale

Il consiglio d'amministrazione è l'organo direttivo e di guida della APS TSO. Esso è composto da una presidentessa, eletta dall'assemblea generale per una durata in carica di 4 anni, e da almeno altri tre membri della presidenza che vengono eletti dall'assemblea generale per una durata in carica di 2 anni.

I soci del consiglio d'amministrazione sono tecnici di sala operatoria diplomati SSS.

La presidenza può convocare almeno 2 e al massimo 4 assessori con pieno diritto di voto, qualora il consiglio d'amministrazione centrale non sia in possesso del quorum per deliberare nel lungo periodo.

Art. 19 Competenze

Il consiglio d'amministrazione ha le seguenti mansioni e competenze:

1. la direzione della APS TSO
2. convocazione e preparazione dell'assemblea generale
3. discussione preliminare e richieste riguardanti le incombenze dell'assemblea generale
4. attuazione delle delibere dell'assemblea generale
5. definizione della politica dell'Associazione e delle attività
6. rappresentanza della APS TSO all'esterno
7. trattazione delle istanze dei gruppi regionali
8. approvazione di regolamenti

Associazione Svizzera APS TSO Tecnici di sala operatoria diplomati SSS

9. istituzione di gruppi di lavoro e progettuali
10. giudizi e consigli relativi a problemi professionali specifici
11. disposizioni dell'ufficio
12. stipula di contratti di collaborazione
13. espulsione di soci
14. trattazione e disbrigo di tutte le questioni che gli statuti ed i regolamenti non hanno espressamente attribuito alla competenza di altri organi

Art. 20 Procedura

Il consiglio d'amministrazione si riunisce di norma da 4 a 6 volte l'anno. Ove necessario, il consiglio d'amministrazione può convocare altre sedute in qualsiasi momento. Le delibere prese in sede di consiglio necessitano della maggioranza assoluta dei voti espressi, e devono essere presenti almeno tre soci aventi diritto al voto. In caso di parità dei voti il ballottaggio è di competenza della presidentessa.

Su richiesta della presidentessa, la direttrice partecipa con voto consultivo e diritto di mozione alla seduta del consiglio d'amministrazione. All'ufficio della APS TSO è preposta la segreteria.

Art. 21 Autorizzazione a firmare

La firma giuridicamente vincolante per l'APS TSO spetta congiuntamente alla presidentessa del consiglio d'amministrazione e a un altro membro della presidenza o alla direzione della sede amministrativa.

III. c) Gruppi regionali

Art. 22 Gruppi regionali

Conformemente all'art. 4 degli Statuti, i soci attivi possono aderire a un gruppo regionale se rappresentano e promuovono gli interessi dell'associazione professionale APS TSO in una regione della Svizzera riconosciuta a livello geografico, linguistico e culturale. I gruppi regionali si costituiscono autonomamente.

Art. 23 Competenze

Il consiglio d'amministrazione centrale disciplina i doveri, le competenze e la comunicazione tra questi due organi in un regolamento separato che verifica periodicamente.

Il rimborso finanziario viene stabilito annualmente dall'assemblea generale insieme al budget.

III. d) Ufficio di controllo

Art. 24 Ufficio di controllo

L'assemblea generale stabilisce come ufficio di controllo un ufficio fiduciario esterno indipendente, il quale verifica annualmente il bilancio della APS TSO. Esso presenta all'assemblea generale ordinaria un rapporto scritto sul bilancio dell'associazione e sui risultati della propria attività di revisione.

L'ufficio di controllo viene rieletto annualmente.

IV. Organizzazione sociale

Art. 25 Ufficio

La APS TSO dispone di un ufficio stabile. L'ufficio viene gestito dalla direttrice competente. Esso garantisce l'assistenza a tutte le istituzioni e gli organi della APS TSO come pure le prestazioni di servizio ai soci.

Art. 26 Commissioni

Per la trattazione di incombenze particolari, il consiglio d'amministrazione può istituire delle commissioni nominandone i componenti. Per il lavoro che le commissioni devono svolgere, esso deve predisporre un mandato e un mansionario. Le commissioni redigono periodicamente un rapporto sul proprio lavoro rimettendolo a mani del consiglio d'amministrazione (almeno una volta all'anno).

Art. 27 Periodico tecnico e sociale

La APS TSO pubblica un periodico tecnico e sociale che è parimenti un organo di divulgazione ufficiale.

Art. 28 Protezione dei dati

L'APS TSO elabora solo i dati dei soci che sono necessari e adatti allo scopo dell'associazione professionale. In primo piano si trovano la gestione dei soci e le informazioni necessarie per fornire consulenza ai soci. Il consiglio d'amministrazione centrale è responsabile del trattamento confidenziale di tutti i dati e garantisce che non vengano trasmessi a terzi senza concessione del diritto di revoca.

L'adesione come soci attivi all'associazione è premessa per aderire ai gruppi regionali, lo scambio dei dati personali raccolti tra il Consiglio d'amministrazione e i suoi gruppi regionali è consentito se necessario e indicato per tutelare gli interessi dell'associazione.

Il consiglio d'amministrazione centrale rilascia un regolamento che tiene conto della legislazione in materia di protezione dei dati.

V. Finanze

Art. 29 Finanze / responsabilità

La APS TSO acquisisce i propri mezzi essenzialmente attraverso:

- contributi dei soci
- ricavi da prestazioni di servizio
- competenze
- sponsoring
- donazioni e legati

Le obbligazioni della APS TSO sono garantite esclusivamente dal capitale sociale.

Art. 30 Anno finanziario e di esercizio

L'anno finanziario e l'anno di esercizio coincidono con l'anno solare.

VI. Disposizioni finali

Art. 31 Scioglimento dell'associazione

A condizione che sia presente almeno la metà dei soci ordinari e che voti a favore una maggioranza di due terzi degli aventi diritto al voto presenti, l'assemblea generale può deliberare lo scioglimento dell'Associazione. A questo scopo occorre convocare una apposita assemblea generale.

In caso di scioglimento, il capitale sociale viene rimesso per la durata di 5 anni al legale dell'Associazione a scopo di congelamento. Se nell'arco di 5 anni viene fondata una società o un'associazione del medesimo gruppo professionale con analoga finalità, il capitale viene versato nella rispettiva cassa. Diversamente, il capitale viene utilizzato per scopi di pubblica utilità stabiliti dal legale dell'associazione.

Art. 32 Testo degli statuti

Ove sorgessero problemi di interpretazione del testo degli statuti, ne sarà ritenuto determinante e vincolante il testo in lingua tedesca.

Art. 33 Entrata in vigore

Questi statuti sono stati approvati in occasione dell'assemblea generale della APS TSO dell'11 marzo 2016 tenutasi a Interlaken. Essi entrano in vigore immediatamente. Essi sostituiscono gli statuti del 23 marzo 2013.

**Associazione Svizzera
Tecnici di sala operatoria diplomati SSS**



La Presidentessa
Anne-Sophie Bétrisey